

Circolare del M.I.C.A. n. 3428/C del 25.11.1997. Disciplina delle attività di pulizia. Legge n. 82 del 1994 e D.M. 7 luglio 1997, n. 274.

In relazione ai numerosi quesiti pervenuti a questo Ministero riguardanti l'applicazione della legge 82/94 e del D.M. 274/97, si ritiene opportuno far presente quanto segue.

1. PROCEDURA PER L'ISCRIZIONE

1.1. Iscrizione nel periodo transitorio

Al riguardo, nel richiamare quanto già rappresentato con la Circolare n. 3420/C del 22.9.1997, circa la possibilità di rinviare l'acquisizione della documentazione probatoria ad un successivo momento, si comunica di ritenere che **non sussistono particolari problemi ad una ulteriore proroga rispetto ai 45 giorni indicativamente considerati nella Circolare stessa.**

Infatti nel periodo transitorio si tratta di recepire dichiarazioni e documentazione afferente imprese già iscritte al Registro delle imprese e all'Albo delle imprese artigiane, ovvero domande di iscrizione a tale Registro o a tale Albo da parte di imprese che già svolgono l'attività in forza del disposto di cui al comma 1, art. 7 della legge n. 82 del 1994.

Si precisa, peraltro, che con l'entrata a regime della normativa in argomento avvenuta a far data dal 5 ottobre 1997 (salvo proroghe o riaperture di termini da parte di future disposizioni di legge) il periodo transitorio è cessato e che, pertanto, le imprese che hanno fatto (o fanno) domanda dopo tale data per ottenere l'iscrizione debbono essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge.

1.2. Iscrizione di nuove imprese

Al riguardo di richiama quanto già rappresentato con la precedente Circolare n. 3343/C del 28.7.1994, al punto 3), segnalando la sostanziale modifica intervenuta in materia di registrazione delle imprese presso le Camere di commercio a seguito dell'avvio del Registro delle imprese la cui normativa **non prevede più la possibilità di iscrizioni provvisorie.**

Tale circostanza comporta conseguenze esclusivamente nei confronti delle imprese individuali le quali di norma risultano esistere soltanto a seguito dell'avvenuto avvio di una attività economica, tanto che in base alle disposizioni vigenti la domanda di iscrizione al Registro delle imprese o all'Albo delle imprese artigiane va presentata entro 30 giorni dal verificarsi di tale evento (*art. 2196 C.C. e D.P.R. n. 581 del 1995, art. 18, comma 1*).

In considerazione di ciò, l'iscrizione di nuove imprese individuali e la denuncia di inizio dell'attività deve avvenire, in linea di massima, **contestualmente nel corso della medesima giornata.**

Qualora ciò risulti impossibile ma l'impresa dimostri, tramite l'esistenza di lettere di affidamento, contratti preliminari o altra documentazione idonea, di poter iniziare l'attività al Registro delle imprese rilasciando la relativa attestazione, l'Ufficio può ricevere la domanda di iscrizione invitando il richiedente a completarla ai sensi dell'art.

11, comma 11, del D.P.R. n. 581 del 1995, con la comunicazione dell'avvenuto avvio dell'attività da formalizzare però, stante la particolarità della questione, **entro il termine perentorio di 10 giorni** (entro 5 giorni nel caso della presentazione della domanda su supporto informatico) di cui all'art. 11, comma 8 del D.P.R. n. 581/95, **pena il rigetto della domanda di iscrizione stessa.**

2. REQUISITI DI ONORABILITA' (L. 82/94, art. 2)

Nel caso in cui nell'impresa esercente l'attività di pulizia intervengano modifiche in ordine ai soggetti indicati all'art. 2, comma 2, della legge n. 82 del 1994, l'Ufficio del Registro delle imprese o la Commissione provinciale dell'artigianato deve verificare d'ufficio, come già ricordato con la Circolare n. 3343/C del 28.7.1994, che siano soddisfatti per ciascuno dei nuovi soggetti i requisiti di onorabilità di cui all'art. 2 della legge stessa.

Al riguardo si ricorda che le imprese sono obbligate a comunicare tali variazioni come indicato nell'art. 4, comma 1, del D.M. n. 274/97. Eventuali omissioni sono sanzionate come indicato nell'art. 6, comma 1, della legge.

Null'altro si ritiene di dover aggiungere all'argomento rispetto a quanto già ampiamente rappresentato con la citata Circolare n. 3343/C del 28.7.1994, dando naturalmente per scontata la consapevolezza dei richiedenti riguardo la necessità che ciascuno dei soggetti richiamati dal comma 2, dell'art. 2 della legge debbano essere "esenti" dai fatti e dalle circostanze elencate dal comma 1 dello stesso articolo.

3. NATURA DEL CONTROLLI DA PARTE DELL'UFFICIO

3.1. Lo scrivente non ritiene che per il procedimento di iscrizione delle imprese di pulizia al Registro delle imprese debba farsi ricorso alle disposizioni di cui all'articolo 19 della L. n. 241 del 1990

E' da ritenere, infatti, che anche per le imprese di pulizia si tratti sempre e comunque di una procedura di iscrizione al Registro delle imprese e che, pertanto, su ogni altra disposizione prevalgano le norme previste dal Codice civile per l'iscrizione a detto Registro, come modificate dall'art. 8 della L. n. 580 del 1993 e come integrate, per gli aspetti procedurali, dal D.P.R. n. 581 del 1995, recante norme di attuazione del predetto articolo 8.

Pertanto **le procedure di iscrizione al Registro delle imprese debbono concludersi entro il decimo giorno dalla data di presentazione della domanda di iscrizione** (il quinto, in caso di presentazione della domanda su supporto informatico) e, a tal fine non sono richiesti verifiche e controlli ulteriori rispetto quelli espressamente previsti dalle norme di legge e regolamentari.

Nel caso delle imprese di pulizia si ricorda che l'articolo 2, comma 4, delle norme regolamentari esplicitamente dispone che **il possesso dei requisiti** di cui ai commi 1 e 2 dello stesso articolo 4 (requisiti di capacità economico-finanziaria e requisiti tecnico-professionali) **"e' attestato dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa all'atto della presentazione della domanda ... resa a norma dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 ..."**.

3.2. Al riguardo si precisa che tale attestazione - fornita dall'interessato nella piena consapevolezza delle proprie responsabilità, anche penali (per falsità ideologica in atto pubblico, come previsto dai commi 1 e 3 dell'articolo 26 della stessa legge n. 15 del 1968 e dall'articolo 483 del Codice penale) - **e' sostitutiva a tutti gli effetti di ogni altra documentazione che pertanto non puo' essere richiesta all'interessato stesso al momento della presentazione della domanda di iscrizione al Registro delle imprese** per l'esercizio delle attività di cui alla legge n. 82 del 1994.

Con l'occasione si ritiene utili richiamare quanto disposto al riguardo dall'articolo 1, comma 2, della legge n. 241 del 1990:

"La pubblica amministrazione non puo' gravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria",

e dalla formula di chiusura di ogni legge, o disposizione regolamentare avente forza di legge:

"E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare".

Si precisa che con riferimento all'obbligo "di farla osservare" deve ritenersi direttamente impegnata la responsabilità del Conservatore del Registro delle imprese, oltreche', naturalmente, quella del diretto responsabile del procedimento.

3.3. Resta inteso, cosi' come previsto dal comma 3 dell'articolo 4 delle norme regolamentari, che il responsabile dei relativi procedimenti puo' provvedere d'ufficio, senza limiti di tempo, **all'accertamento del permanere in capo alle imprese di pulizia iscritte dei requisiti in argomento**, avvalendosi delle facoltà attribuitegli dall'articolo 6 della stessa legge n. 241 del 1990.

Per l'avvio dei procedimenti di verifica e' comunque necessario che il responsabile del procedimento enunci, ai sensi dell'articolo 3 della piu' volte citata legge n. 241 del 1990, i motivi che li suggeriscono o li impongono: **verifiche periodiche** (anche a campione), **segnalazioni da parte di utenti o di amministrazioni competenti** in materia di tutela della sicurezza (nel senso piu' ampio del termine) e di tutela del lavoro, salvo da parte di organismi portatori di interessi diffusi di cui all'articolo 9 della stessa legge n. 241, ecc.

Tra i controlli e le verifiche che e' opportuno vengano effettuati, sia pure d'ufficio e a campione, risultano di particolare interesse quelli volti ad accertare il rispetto delle disposizioni recate dalla legge n. 1369 del 1960 da parte delle imprese che operano con personale dipendente (1).

(1) L. 23 ottobre 1960, n. 1369 (G.U. n. 289 del 25.11.1960):

Divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e nuova disciplina dell'impiego di mano d'opera negli appalti di opere e di servizi.

4. COMUNICAZIONE DELLE VARIAZIONI DEI REQUISITI (art. 4, D.M. n. 274/97)

Come piu' sopra precisato ogni rapporto delle imprese di pulizia con la Camera di commercio deve avvenire secondo le procedure, i criteri e le modalità previsti dalle disposizioni per la gestione e la tenuta del Registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge n. 580 del 1993 e del "Repertorio economico amministrativo" (REA) di cui all'articolo 9 del D.P.R. n. 581 del 1995, recante le norme di attuazione dello stesso articolo 8 citato.

Ne discende che per ogni comunicazione di modifica dovranno essere usati i relativi modelli di domanda di iscrizione al Registro delle imprese o al "REA", accompagnati,

ove necessario, dal modello, allegato A, di cui alle norme regolamentari approvate con D.M. n. 274 del 1997, regolarmente compilato e, ove previsto, documentato.

5. RESPONSABILE TECNICO

5.1. Al riguardo si richiamano le argomentazioni recate sull'argomento dalle Circolari diramate a seguito dell'emanazione della legge n. 46 del 1990 (disciplina delle attività di installazione) e della legge n. 122 del 1992 (disciplina delle attività di autoriparazione).

In particolare si richiama la Circolare n. 3342/C del 22.6.1994, che ha meglio definito il **requisito della "immedesimazione"** del responsabile tecnico nei confronti dell'impresa e della sua struttura operativa e si ricorda che al fine della preposizione dello stesso nella relativa posizione di responsabilità **e' sufficiente la comunicazione fatta al Registro delle imprese all'atto della presentazione della domanda di iscrizione o di eventuale modificazione.**

Non sono quindi necessarie, anche ai fini della legge n. 82 del 1994, specifiche forme di procura.

5.2. Relativamente ai **titoli di studio** di cui alle lettere b), c) e d) del comma 3, dell'articolo 3, del Regolamento approvato con D.M. n. 274 del 1997 da ritenere idonei al fine del riconoscimento del possesso dei requisiti tecnico-professionali si comunica di aver interpellato il Ministero della Pubblica Istruzione e il Ministero della Ricerca scientifica e dell'Università, segnalando che, ad avviso di questo Ministero, possono ritenersi abilitanti alle attività di pulizia **i corsi professionali e i diplomi di istruzione secondaria che prevedano un corso almeno biennale di chimica, per le attività di pulizia e di disinfezione, nonché nozioni di scienze naturali e biologiche per le attività di disinfestazione, derattizzazione e di sanificazione.**

Al riguardo si fa riserva di successive comunicazioni non appena possibile.

6. FASCE DI CLASSIFICAZIONE E CRITERI PER L'ACCESSO

6.1. In relazione ad alcune questioni interpretative sorte in merito alla **definizione delle fasce di classificazione** e al possesso dei requisiti che occorre possedere in termini di volume di affari, per accedervi, si fa presente quanto segue:

- a) per l'**accesso della prima fascia** occorre che l'impresa abbia avuto nel triennio di riferimento (o nel minor periodo comunque non inferiore al biennio):
- un **fatturato medio**, al netto dell'IVA, di almeno 60 milioni e abbia fornito nello stesso periodo almeno un servizio di importo pari o superiore a 24 milioni (40% di 60 milioni),
 - ovvero **almeno due servizi** di importo cumulativo non inferiore a 30 milioni (50% di 60 milioni; per esempio un servizio di 20 milioni e un servizio di 10 milioni) od, infine,
 - **3 servizi** di importo cumulativo non inferiore a 36 milioni (60% di 60 milioni; per esempio due servizi di 15 milioni ed un servizio di 6 milioni).

Si precisa che i suddetti importi **possono essere riferiti anche a contratti pluriennali** e quindi, ad esempio, che il contratto di 24 milioni puo' riguardare anche l'intero triennio e quindi scontare, in effetti, servizi per 8 milioni l'anno.

L'impresa che accede alla prima fascia, cioe' alla fascia di cui alla lettera a) del comma 1, dell'articolo 3 delle norme regolamentari, potra' partecipare secondo la normativa comunitaria alle procedure di affidamento di appalti pubblici fino ad un importo non superiore ai 100 milioni di lire, IVA esclusa.

Le imprese che non possiedono i requisiti minimi di cui sopra debbono ritenersi escluse dalla possibilita' di partecipare all'affidamento di servizi di pulizia da parte delle pubbliche amministrazioni.

b) Per la valutazione del possesso dei requisiti per l'accesso alle altre fasce il procedimento di verifica e' il medesimo.

Sicche' per l'**accesso**, ad esempio, **alla fascia di 1 miliardo** (lettera d) del comma 1, dell'articolo 3), cioe' alla possibilita' di partecipare all'aggiudicazione, secondo le procedure comunitarie di appalti pubblici fino ad un miliardo di lire, IVA esclusa, e' sufficiente che l'impresa dimostri:

- di aver avuto un **fatturato medio** nel triennio (o nel minor periodo comunque non inferiore ad un biennio) di almeno 700 milioni (al netto dell'IVA), nonche'
- di aver avuto in affidamento, sempre al netto dell'IVA, almeno **un servizio** di importo pari o superiore a 280 milioni di lire (40% di 700 milioni), ovvero
- **due servizi** di importo cumulativo per almeno 350 milioni (50% di 700 milioni; per esempio un servizio di 200 milioni ed uno di 150 milioni) ovvero, infine,
- **tre servizi** di importo cumulativo per almeno 420 milioni (60% di 700 milioni; per esempio un servizio di 150 milioni, un servizio di 200 milioni ed un servizio di 70 milioni).

c) Naturalmente per le imprese che, oltre alle attivita' di pulizia di cui all'articolo 1 della legge n. 82 del 1994 e del regolamento di attuazione approvato con D.M. n. 274 del 1997, esercitano anche altre attivita', potra' essere preso in considerazione soltanto il volume di affari relativo alle attivita' di pulizia.

6.2. Nessuna distinzione, invece, la legge e il regolamento hanno previsto riguardo i fatturati ascrivibili alle varie tipologie delle attivita' di pulizia. Sicche' **l'impresa che opera in piu' di uno dei relativi settori puo' far valere il proprio volume di affari per l'iscrizione nelle singole fasce di cui all'articolo 3 del regolamento indipendentemente dallo specifico settore in cui lo ha realizzato**. Resta inteso, comunque, che l'impresa potra' esercitare la propria attivita' soltanto con riferimento alle specializzazioni per le quali ha ottenuto l'iscrizione al Registro delle imprese, sulla base dei requisiti tecnico-professionali posseduti.

6.3. Nel caso di imprenditore individuale succeduto nell'attivita', ad esempio a seguito del decesso del precedente titolare al quale sia subentrato in tutti i rapporti in essere, e' certamente possibile fare ricorso, ai fini della iscrizione nelle fasce di fatturato, anche al fatturato dell'impresa cessata, **a condizione che sia verificabile la continuita' delle relative attivita'**.

Analogamente potra' operarsi anche nei casi di subentro nelle attivita' a seguito di incorporazione o fusione.

